

COME SI CALCOLA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER IMPOSTA NON VERSATA NEI TERMINI

1) OCCORRE CALCOLARE L'IMPOSTA DOVUTA E NON VERSATA ALLA SCADENZA PREVISTA

2) CALCOLO DELLE SANZIONI

le sanzioni vanno determinate sulla base della tipologia di violazione commessa:

Fattispecie 1: omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione:

- Regularizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni;
- Regularizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni;
- Regularizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni;
- Regularizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni;
- ➤ Regularizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni;
- ➤ Regularizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni.

Fattispecie 2: ridotto versamento in presenza di infedele dichiarazione:

- Regularizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione da emendare o di quella emendativa: sanzioni del 5,56% (pari ad 1/9 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione rettificativa per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;
- Regularizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione rettificativa per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;
- Regularizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 7,14% (pari ad 1/7 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione rettificativa per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;
- Regularizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione del 8,33% (pari ad 1/6 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione rettificativa per la regolarizzazione contestualmente al pagamento.

Fattispecie 3: omessa dichiarazione ed omesso/insufficiente versamento del tributo:

- Regularizzazione entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione: sanzione del 5% (pari ad 1/10 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;
- Regularizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione: sanzione del 10% (pari ad 1/10 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;
- Regularizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 12,50% (pari ad 1/8 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;
- Regularizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 14,29% (pari ad 1/7 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;
- Regularizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione del 16,67% (pari ad 1/6 del 100%) e interessi legali

calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione contestualmente al pagamento.

3) CALCOLO DEGLI INTERESSI:

gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni intercorrenti tra il termine di legge entro cui doveva essere eseguito il versamento e la data in cui si esegue la regolarizzazione. Per il calcolo occorre tener conto delle seguenti percentuali d'interesse:

- 2,5% annuo dal 01/01/2012 al 31/12/2013,
- 1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014,
- 0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015,
- 0,2% annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016,
- 0,1% annuo a partire dal 01/01/2017;

4) DOPO AVER CALCOLATO L'IMPOSTA, LA SANZIONE E GLI INTERESSI OCCORRE COMPILARE IL MODULO DI VERSAMENTO

IMU e TASI (**Mod. F24**) nel quale vanno indicati i codici tributo dell'imposta cui si riferisce il versamento comprensivi di sanzioni ed interessi; dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella del "ravvedimento". Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate all'euro: es. euro 123,49 si indica euro 123,00, euro 123,50 si indica euro 124,00).

Codici tributo per versamento con modello F24. Codice comune: A987.

IMU

- 3912: IMU – abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 ed A/9)
- 3913: IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale (imposta dovuta solo per l'anno 2012)
- 3914: IMU – terreni agricoli quota comune
- 3915: IMU – terreni agricoli quota stato (imposta dovuta solo per l'anno 2012)
- 3916: IMU – aree fabbricabili quota comune
- 3917: IMU – aree fabbricabili quota stato (imposta dovuta solo per l'anno 2012)
- 3918: IMU – altri fabbricati quota comune
- 3919: IMU – altri fabbricati quota stato (imposta dovuta solo per l'anno 2012)
- 3925: IMU – immobili gruppo catastale D (produttivi) Stato – aliquota dello 0,76 % (dall'anno 2013)
- 3930: IMU – immobili gruppo catastale D (produttivi) Comune – aliquota variabile % (dall'anno 2013).

TASI

- 3958: TASI – abitazione principale e relative pertinenze (diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9)
- 3959: TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3961: TASI – altri fabbricati

N.B. nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d'imposta dovuta per più codici tributo o per più annualità, per ogni singolo codice tributo e per ogni annualità occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo e a quella precisa annualità.